Rif.: P-GAS

CONTRATTO DI VENDITA DI GAS NATURALE AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE RELATIVO AL PRODOTTO ANNUALE QUOTE DA IMPORTAZIONE DELL'ANNO TERMICO 2011-2012 OFFERTE SULLA P-GAS

Le condizioni di fornitura contenute nel presente Contratto di Vendita di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale Relativo al Prodotto Annuale Quote da Importazione dell'Anno Termico 2011-2012 Offerte sulla P-GAS (di seguito il "Contratto") regoleranno ciascuno e tutti i contratti conclusi mediante la piattaforma di negoziazione ("P-GAS") organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ("GME") per l'offerta di gas naturale ("Gas Naturale") in relazione a ciascuna e tutte le Sessioni ricomprese nel Periodo di Negoziazione (come di seguito definito) tra:

Sonatrach Gas Italia S.p.A.

con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16

Registro Imprese, Codice Fiscale e partita IVA 05393900963

rappresentata, ai fini e per gli effetti di cui al presente Contratto, dall'Ing. Abdelkader Abdellaoui nella sua qualità di Amministratore Delegato

(di seguito "SGI", identificato come "Operatore Venditore" ai sensi della P-GAS)

е

L'Acquirente

come di volta in volta individuato ai sensi delle modalità di incontro fra domanda e offerta previste dalla P-GAS e identificato come "**Operatore Acquirente**" ai sensi della predetta P-GAS.

L'Acquirente e SGI sono singolarmente definiti "Parte" e congiuntamente definiti "Parti".

PREMESSO CHE:

- I. l'articolo 11, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, successivamente convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha previsto che "le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato [...] di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati";
- II. con proprio decreto del 19 marzo 2008, il Ministro dello sviluppo economico ha stabilito le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato;



- III. l'articolo 30, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante misure per l'efficienza nel settore energetico, ha previsto che "Il Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici) [...] assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico";
- IV. con proprio decreto del 18 marzo 2010, il Ministro dello sviluppo economico ha stabilito "le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legge n. 7/07 a seguito delle disposizioni dell'articolo 30 comma 2 della legge n. 99/09" (in seguito il "Decreto"). In particolare l'articolo 3, comma 1 del Decreto ha stabilito che "le quote di gas naturale importato di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2008 [...], a decorrere dal 10 maggio 2010, sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione";
- V. il GME ha predisposto il "Regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'Offerta di Gas Naturale (P-GAS) approvato dal Ministero dello sviluppo economico in data 23 aprile 2010" pubblicato sul sito internet del GME in data 26 aprile 2010 (di seguito il "Regolamento P-GAS");
- VI. l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con propria deliberazione del 16 marzo 2011 ARG/gas 20/11 ha emanato "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, e dei decreti del Ministero dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010";
- VII. SGI, essendo titolare di autorizzazioni all'importazione di Gas Naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in conformità alle disposizioni normative attualmente in vigore di cui sopra, ha offerto sulla P-GAS un quantitativo di Gas Naturale relativo all'Anno Termico 2011-2012 pari a [•] GJ, suddiviso in Lotti, in conformità a quanto previsto nel Regolamento P-GAS;
- VIII. l'Acquirente, nell'ambito della negoziazione dei quantitativi di Gas Naturale di cui al punto VII. delle premesse, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento P-GAS, è risultato aggiudicatario di [•] Lotti di Gas Naturale importato da SGI nell'Anno Termico 2011-2012 e si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare e a ritirare da SGI tali quantitativi secondo i termini, le condizioni e le modalità previsti e specificati nel presente Contratto;
- IX. le Parti si impegnano sin d'ora ad espletare tutte le formalità necessarie per poter operare al Punto di Scambio Virtuale per l'Anno Termico 2011-2012 al fine di disporre degli strumenti



necessari per effettuare ciascuna Transazione (come definita nel prosieguo) in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas Naturale previsti nel presente Contratto;

- X. il trasporto e la consegna del Gas Naturale in base a quanto previsto dal presente Contratto verranno effettuati in applicazione dei termini e delle condizioni previsti dal Codice di Rete pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A. (in seguito il "Trasportatore") per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale: "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale";
- XI. le Parti dichiarano di avere un contratto di trasporto e/o di utilizzo del sistema per gli scambi/cessioni di Gas Naturale con il Trasportatore;
- XII. il presente Contratto è stato concluso secondo i termini, le condizioni e le modalità stabiliti ed individuati dal Regolamento P-GAS, che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Per allegati si intendono:

- Allegato "A" Dichiarazioni dell'Acquirente e Altri Dati Rilevanti ai Fini della Sottoscrizione del Contratto;

Allegato "B" Prezzo Contrattuale;

Allegato "C" Garanzia Bancaria.

2. DEFINIZIONI

- **2.1** I termini indicati qui di seguito avranno il seguente significato se usati, sia al plurale che al singolare, nel presente Contratto:
 - Acquirente: l'Operatore Acquirente, così come definito ed individuato dal Regolamento P-GAS, con cui SGI abbia concluso una o più Transazioni P-GAS;
 - Anno Termico: il periodo di (dodici) 12 mesi intercorrente tra il 1º ottobre di un anno ed il 30 settembre dell'anno successivo;



- Book di Negoziazione: il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del comparto import della P-GAS, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
- Codice di Rete: il documento pubblicato dal Trasportatore sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del Gas Naturale;
- Contratto: il presente contratto, comprensivo delle premesse e degli allegati;
- Gas Naturale: la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso;
- Giorno Gas: il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive, che inizia a decorrere alle ore 06:00 AM CET di ogni giorno di calendario e termina alle ore 06:00 AM CET del giorno di calendario successivo;
- GME: il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
- Lotto: lotto identificato sulla base del periodo di consegna corrispondete all'intero Periodo di Fornitura così come determinato ai sensi del Regolamento P-GAS;
- Manuale PSV: l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e
 pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito Internet;
- Modulo PSV: il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del sistema per la
 cessione e lo scambio di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale o PSV pubblicati sul sito
 Internet del Trasportatore;
- Periodo di Fornitura: l'arco temporale che inizia a decorrere il 1° ottobre 2011, ore 06:00 AM CET e termina il 1° ottobre 2012, ore 06:00 AM CET;
- Periodo di Negoziazione: il periodo, definito nel Regolamento P-GAS, in cui possono essere negoziate sulla P-GAS le quote di Gas Naturale importato di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- P-GAS: la piattaforma di negoziazione per l'offerta di Gas Naturale attraverso la quale
 devono essere offerte le quote di Gas Naturale importato di cui all'articolo 11, comma 2,
 della legge 2 aprile 2007, n. 40 ed attraverso la quale possono, altresì, essere scambiate
 ulteriori quote di Gas Naturale offerte da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui
 all'articolo 11, comma 2, della citata legge 40/07;
- Prezzo Contrattuale: il prezzo di vendita del Gas Naturale di cui al successivo Articolo 7
 (Prezzo Contrattuale) del presente Contratto, calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato "B" del presente Contratto;



- **Punto di Consegna**: il Punto di Scambio Virtuale del Trasportatore come definito nel Codice di Rete dello stesso Trasportatore;
- Punto di Scambio Virtuale o PSV: punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale le Parti effettuano, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas Naturale;
- Quantità: la Quantità Contrattuale Annuale e/o la Quantità Giornaliera, come di seguito definite:
- Quantità Contrattuale Annuale (ACQ): la quantità di Gas Naturale oggetto del presente Contratto come determinata ai sensi della P-GAS messa a disposizione da SGI e ritirata dall'Acquirente per tutto il Periodo di Fornitura;
- Quantità Giornaliera (DCQ): la quantità di Gas Naturale scambiata sulla P-GAS messa a disposizione da SGI e ritirata dall'Acquirente per ogni Giorno Gas ed almeno pari a 3,6 GJ/giorno ovvero suoi multipli in conformità a quanto previsto dal Regolamento P-GAS;
- Regolamento P-GAS: il "Regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'Offerta di Gas Naturale (P-GAS) approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010" e predisposto dal GME;
- Rete Nazionale dei Gasdotti: la rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, come successivamente modificato e/o integrato;
- Sessione: ciascuna sessione di negoziazione sulla P-GAS che si svolge dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per i giorni festivi, dalle ore 9:30 AM CET alle ore 14:00 CET e nella quale avvengono le attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonchè alla determinazione del corrispondente esito della P-GAS;
- Sistema di Trasporto: la rete di gasdotti Algeria Tunisia Italia, che è costituita: (i) dai gasdotti situati su territorio algerino a partire dalla fonte di approvvigionamento; (ii) dal gasdotto TTPC che consente il trasporto del Gas Naturale da Oued Saf Saf in Algeria fino a Capo Bon in Tunisia; e (iii) dal gasdotto TMPC che consente il trasporto del Gas Naturale a partire da Capo Bon, e comprendente il punto di interconnessione con l'estero di Mazara del Vallo (TP);
- **Sistema PSV**: la piattaforma informatica predisposta dal Trasportatore per scambi e cessioni di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale;
- TMPC: la società Trans Mediterranean Pipeline Company, proprietaria del gasdotto Tunisia Italia;
- Transazione: l'operazione di scambio/ cessione di Gas Naturale eseguita tra le Parti per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas Naturale al PSV in ciascun Giorno Gas o in più Giorni Gas consecutivi;



• Transazione P-GAS: la transazione eseguita e conclusa per mezzo della P-GAS, secondo il Regolamento P-GAS;

Rif.: P-GAS

- Trasportatore: la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7;
- TTPC: la società Trans Tunisian Pipeline Company, proprietaria del gasdotto Algeria Tunisia.
- 2.2 I titoli degli Articoli del presente Contratto sono da intendersi come meramente indicativi.

3. OGGETTO

3.1 Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte di SGI nel corso del Periodo di Fornitura, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, dei quantitativi di Gas Naturale, come meglio specificati nel successivo Articolo 5 (Quantità), presso il Punto di Consegna, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel presente Contratto.

4. DURATA E DECORRENZA

- 4.1 Il presente Contratto entra in vigore al verificarsi di entrambe le seguenti circostanze:
 - a) conclusione della Transazione P-GAS ai sensi del Regolamento P-GAS;
 - b) avvenuta ricezione da parte di SGI, entro un (1) giorno lavorativo dal perfezionamento della Transazione P-GAS, del modulo di cui all'Allegato "A" del presente Contratto debitamente compilato e sottoscritto dall'Acquirente,

e rimane pienamente valido ed efficace, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle disposizioni di cui al presente Contratto, per tutta la durata del Periodo di Fornitura.

5. **OUANTITA**'

5.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10 (Interruzione o Riduzione della Fornitura) e/o dall'Articolo 11 (Forza Maggiore), SGI si impegna a cedere all'Acquirente e l'Acquirente si impegna a ritirare, presso il PSV, la Quantità determinata ai sensi della P-GAS in conformità al Regolamento P-GAS.

6. CONSEGNA DEL GAS NATURALE

6.1 La Quantità di cui all'Articolo 5 (Quantità) sarà consegnata da SGI e ritirata dall'Acquirente al Punto di Consegna.



- Rif.: P-GAS
- **6.2** Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10 (Interruzione o Riduzione della Fornitura) e/o dall'Articolo 11 (Forza Maggiore), in ciascun Giorno Gas nel corso del Periodo di Fornitura SGI si impegna a rendere disponibile e corrispondentemente l'Acquirente si impegna a ritirare al Punto di Consegna la Quantità Giornaliera.
- **6.3** Il passaggio di proprietà avverrà da SGI all'Acquirente presso il Punto di Consegna e l'Acquirente si assume i rischi connessi alle Quantità di Gas Naturale consegnate e cedute da SGI a partire dal Punto di Consegna.

7. PREZZO CONTRATTUALE

- 7.1 Il Prezzo Contrattuale verrà calcolato mensilmente sulla base della formula di cui all'Allegato "B" del presente Contratto, dove P_{gennaio2011} = XXX,yyy c€/GJ, valore pubblicato da SGI, quale Operatore Venditore, nel proprio Book di Negoziazione.
- **7.2** Il Prezzo Contrattuale è da intendersi comprensivo dei costi di capacità al punto di interconnessione con l'estero della Rete Nazionale dei Gasdotti e dei corrispettivi variabili *CV*, *CV*^p e *CV*^l.
- 7.3 Il Prezzo Contrattuale non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna che saranno interamente posti a carico dell'Acquirente.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- **8.1** La fatturazione degli importi dovuti a titolo di Prezzo Contrattuale sarà effettuata mensilmente da SGI nel mese successivo a quello della consegna del Gas Naturale.
- 8.2 L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse da SGI e relative al presente Contratto al più tardi entro il termine più lungo tra: i) il quindicesimo (15°) giorno di calendario del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la fornitura; e ii) dieci (10) giorni di calendario dalla data di ricezione via fax della relativa fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. Il pagamento degli importi fatturati sarà effettuato dall'Acquirente a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore di SGI corrispondente alla data di scadenza della fattura.
- **8.3** Qualora la fattura emessa non fosse esatta (o in quantità o in prezzo), SGI provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al mese di fornitura successivo. Tale fattura o nota di credito verrà pagata o riscossa dall'Acquirente, al più tardi, contestualmente al pagamento della fattura relativa a tale mese successivo, ovvero, nel caso la fattura non esatta si riferisse all'ultimo mese di fornitura, i relativi documenti contabili verranno emessi e le relative somme verranno conguagliate al più tardi entro sette (7) giorni lavorativi dalla constatazione dell'errore.



- 8.4 Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento. Nella sola ipotesi in cui l'Acquirente, in seguito a verifica contabile e riscontro di errore materiale debitamente documentato, dovesse ritenere che l'ammontare risultante sia manifestamente erroneo, l'Acquirente comunicherà a SGI, al più tardi entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di ricezione via fax della suddetta fattura, l'importo che tale Acquirente ritiene corretto e SGI emetterà una nuova fattura per quest'ultimo importo così rettificato. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto la fattura con la procedura stabilita dall'Articolo 17 (Legge Applicabile e Arbitrato).
- 8.5 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 13 (Clausola Risolutiva Espressa), in caso di ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi previsti nelle relative fatture, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza di ogni singola fattura, saranno dovuti a SGI interessi moratori calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, maggiorato di quattro (4) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile dal momento della scadenza della relativa fattura.
- **8.6** Gli interessi di mora dovuti dall'Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono una maggiorazione del Prezzo Contrattuale, bensì un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72.
- **8.7** In caso di ritardato pagamento delle fatture SGI si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.

9. MODALITA' OPERATIVE

- 9.1 Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte di SGI e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del Sistema PSV, come specificate dal Manuale PSV.
- 9.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 10 (Interruzione o Riduzione della Fornitura) e/o dall'Articolo 11 (Forza Maggiore), qualora le Transazioni siano effettuate nel rispetto delle Quantità di cui al precedente Articolo 5 (Quantità) e dei tempi stabiliti dal presente Articolo, il Gas Naturale oggetto delle relative Transazioni è da considerarsi consegnato da SGI all'Acquirente.
- 9.3 In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte.

In particolare: (A) le Parti si informeranno a vicenda e prontamente in relazione ad errori o ritardi nell'effettuazione di ciascuna Transazione; (B) qualora SGI abbia emesso Transazioni per Quantità non corrette e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore.

- 9.4 Qualora, nonostante gli impegni di cui al precedente Articolo 9.3, in relazione ad uno o più Giorni Gas, l'Acquirente non abbia accettato nei termini e con le modalità di cui al presente Articolo le Transazioni correttamente emesse da SGI, il Gas Naturale oggetto di tali Transazioni verrà ritenuto non accettato da parte dell'Acquirente e l'Acquirente sarà tenuto al pagamento a SGI di un importo pari al prodotto delle Quantità non ritirate moltiplicate per il cinquanta per cento (50%) del Prezzo Contrattuale.
- 9.5 Qualora SGI, nonostante gli impegni di cui al precedente Articolo 9.3, non emetta le Transazioni per i volumi di cui al precedente Articolo 5 (Quantità) entro i termini temporali stabiliti nel Manuale PSV, il Gas Naturale oggetto delle relative Transazioni sarà considerato come non consegnato da parte di SGI all'Acquirente e SGI sarà tenuta al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto delle Quantità non consegnate moltiplicate per il cinquanta per cento (50%) del Prezzo Contrattuale.
- 9.6 Nel caso di riduzione delle consegne per i casi di cui al successivo Articolo 10 (Interruzione o Riduzione della Fornitura) e/o all'Articolo 11 (Forza Maggiore), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare tutte le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli.

10. INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA FORNITURA

- 10.1 Eventuali riduzioni e/o sospensioni parziali o totali della fornitura di Gas Naturale non imputabili a SGI e riconducibili a impossibilità materiale, a ragioni di carattere tecnico ovvero ad interventi di manutenzione del Sistema di Trasporto saranno, ove conosciute da SGI, comunicate da quest'ultima all'Acquirente quanto prima possibile, anche con modalità diverse da quelle indicate nel successivo Articolo 21 (Comunicazioni). L'Acquirente conviene sin d'ora che SGI avrà la facoltà di modificare, di conseguenza, le Quantità di Gas Naturale oggetto di compravendita ai sensi del presente Contratto. Le Parti si impegnano a rettificare le Transazioni eventualmente già emesse nel periodo oggetto delle suddette riduzioni e/o sospensioni.
- 10.2 Resta comunque inteso che, nell'eventualità di cui al presente Articolo 10, SGI non sarà obbligata a consegnare tutti i quantitativi di Gas Naturale di cui all'Articolo 5 (Quantità)

all'Acquirente, il quale pagherà a SGI solo i volumi effettivamente consegnati e nessuna penalità, indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto da parte di SGI all'Acquirente.

10.3 Resta inteso che i piani annuali degli interventi, pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet, sono noti ad entrambe le Parti.

11. FORZA MAGGIORE

- 11.1 Le Parti non saranno responsabili di danni e/o perdite derivanti da Forza Maggiore, come di seguito definita, che impediscano in tutto o in parte l'adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del presente Contratto nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persista, sempre che:
 - successivamente al verificarsi di tale evento la Parte che intende invocare l'impossibilità ad adempiere per causa di Forza Maggiore ne dia comunicazione all'altra Parte nei tempi più brevi possibili;
 - (ii) la Parte colpita da causa di Forza Maggiore adotti tutte le misure ragionevoli per minimizzare le perdite proprie e di quelle dell'altra Parte.

Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza sopravvenuto che sia inevitabile o non imputabile alla Parte che la invoca e che impedisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.

- 11.2 Sono in ogni caso considerate come cause di Forza Maggiore, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:
 - (i) leggi e atti di Governo o di altre pubbliche autorità dotate di potere di imperio, nazionali, internazionali o sopranazionali;
 - (ii) sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili o militari, esplosioni, epidemie, quarantene, embarghi;
 - (iii) eventi naturali quali incendi, frane, fulmini, terremoti, tempeste, mareggiate, alluvioni, dilavamenti;
 - (iv) scioperi ed altre agitazioni nazionali a carattere industriale;
 - (v) gli eventi considerati come tali dal Trasportatore in relazione al Punto di Scambio Virtuale;
 - (vi) impedimenti e/o sospensioni tecniche relativi a: (i) il Sistema PSV; e/o (ii) la P-GAS; e/o (iii) il Sistema di Trasporto, che non consentano in tutto o in parte ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
- 11.3 In caso di impossibilità parziale di fornitura, a partire dalla comunicazione della causa di Forza Maggiore, le Parti dovranno incontrarsi per definire la migliore soluzione per minimizzare i danni economici per entrambe, individuando, se possibile, nuove condizioni di fornitura per il periodo di durata della Forza Maggiore fino al ripristino della situazione di normalità.



- Rif.: P-GAS
- 11.4 Nel caso in cui dovessero sopravvenire cause di Forza Maggiore che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte interessata dalla suddetta causa, tali impegni verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da cause di Forza Maggiore e per il lasso temporale in cui le predette cause sussistano. Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas Naturale, come pure quelli ad essi connessi o che altrimenti derivino dal presente Contratto, con esclusione degli obblighi di pagamento, saranno sospesi in tutto o in parte per la durata dell'evento di Forza Maggiore.
- 11.5 L'impossibilità invocata dall'Acquirente di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti nel presente Contratto non sarà in nessun caso considerata causa di Forza Maggiore.

12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

- 12.1 Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza agli obblighi stabiliti dal presente Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne costituiscono una diretta conseguenza, con esclusione dei danni indiretti, consequenziali o di altro tipo.
- 12.2 Resta inteso che, in nessun caso, i danni diretti comprenderanno danni e/o penali e/o oneri che una Parte sostenga, per qualsivoglia ragione, nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori di SGI e i clienti dell'Acquirente.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 13.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto si intenderà risolto *ipso iure* a seguito di semplice dichiarazione scritta della Parte non inadempiente in ciascuno dei seguenti casi:
 - (i) mancato integrale e/o puntuale pagamento del Prezzo Contrattuale da parte dell'Acquirente, nei termini indicati nell'Articolo 8 (Fatturazione e Pagamento);
 - (ii) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale a carico dell'Acquirente ovvero sostanziale modificazione della compagine societaria che interessi l'Acquirente;
 - (iii) Mancata e/o puntuale consegna della garanzia bancaria così come disciplinata al successivo Articolo 14 (Garanzia Bancaria).
- 13.2 Resta inteso che, in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo 13, tutti gli oneri assunti da SGI in relazione al presente Contratto e rimasti a suo carico saranno posti comunque a carico dell'Acquirente, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione esperibili da parte di SGI e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.



Rif.: P-GAS

14. GARANZIA BANCARIA

- 14.1 Entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto ai sensi del precedente Articolo 4.1, l'Acquirente consegnerà a SGI una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta, rilasciata da un primario istituto di credito di diritto italiano ovvero da filiale italiana di un primario istituto di credito estero, di importo pari al valore di sei (6) mesi di fornitura del Gas Naturale, avente validità a partire dal 1° ottobre 2011 e scadenza il 1° dicembre 2012, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente Contratto, ivi incluse quelle derivanti dal pagamento dei corrispettivi dovuti a titolo di Prezzo Contrattuale.
- 14.2 Il testo della predetta garanzia bancaria dovrà essere uguale in ogni sua parte a quello allegato al presente Contratto sub "C".
- 14.3 La garanzia bancaria prevedrà espressamente la rinuncia ai benefici, diritti o eccezioni derivanti dagli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 c.c..

15. CONFIDENZIALITA'

- 15.1 Tutte le informazioni relative ad una Parte, di cui l'altra Parte venga a conoscenza in occasione dell'adempimento del presente Contratto così come tutte le informazioni contenute nel presente Contratto e nelle condizioni di vendita, sono da considerarsi riservate e, pertanto, entrambe le Parti si impegnano a non divulgarle o trasmetterle a terzi, senza il previo consenso dell'altra Parte.
- 15.2 Fatto salvo quanto sopra, è consentito alle Parti di fare uso di quelle informazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nonché per l'adempimento di obblighi previsti dalle normative e dalle competenti autorità.
- 15.3 Il presente obbligo sopravviverà per un periodo di due (2) anni dalla data in cui le obbligazioni derivanti dal presente Contratto si sono completamente estinte.

16. PRIVACY

16.1 Le Parti, dandosi atto di conoscere quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni, con la sottoscrizione del presente Contratto, esprimono il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al Contratto medesimo, nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

17. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO



- 17.1 Il presente Contratto è interpretato e regolato esclusivamente dalla legge italiana.
- 17.2 Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi disputa e/o controversia derivante dal presente Contratto, ivi incluse, senza pregiudizio per la generalità, quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione.
- 17.3 Nell'eventualità in cui le Parti non arrivino ad un'amichevole composizione della lite, la controversia sarà deferita alla decisione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.
- 17.4 Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.
- 17.5 La sede dell'arbitrato sarà Milano.

18. MODIFICHE

18.1 Il presente Contratto non potrà essere emendato, modificato o sostituito se non a seguito di accordo scritto di entrambe le Parti.

19. NOVAZIONE

19.1 Il presente Contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto o orale, intercorso in precedenza tra le Parti e avente lo stesso oggetto.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO

- 20.1 E' fatto espresso divieto a ciascuna Parte di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre de, in tutto o in parte, il presente Contratto nonché i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
- 20.2 Resta inteso, in ogni caso, che l'eventuale cessione del presente Contratto avverrà senza liberazione della Parte cedente dalle obbligazioni facenti capo ad essa nei confronti della Parte ceduta.

21. COMUNICAZIONI

21.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente Contratto dovranno essere trasmesse via fax ai riferimenti di seguito indicati, con invio via e-mail del relativo fax come allegato in



Portable Document Format ("PDF") al messaggio di posta elettronica, corredato della ricevuta di avvenuta trasmissione. Le comunicazioni aventi carattere strettamente tecnico potranno essere trasmesse via e-mail ed, in ogni caso, la Parte ricevente dovrà comunicare all'altra Parte l'avvenuta ricezione delle stesse.

Sonatrach Gas Italia S.p.A.

Att.ne: Dott. Giuseppe Bellati

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Tel.: +39 02 36680420

Fax:

+39 02 36680401

E-mail: sgi@sonatrach.it

Att.ne: Dott. Manlio de Costanzo

Tel.: +39 02 36680440

Corso Venezia, 16 – 20121 Milano

+39 02 36680441

Fax:

E-mail: logistica@sonatrach.it

Acquirente

L'Acquirente, entro un (1) giorno lavorativo dalla conclusione della Transazione P-GAS, si impegna a comunicare alla stessa SGI i dati indicati nell'Allegato "A" del Contratto sub "Riferimenti dell'Acquirente".

21.2 Resta inteso che tutte le comunicazioni saranno considerate validamente trasmesse via fax alla data di cui alla ricevuta di avvenuta trasmissione.

<u>22.</u> **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

22.1 Le Parti dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Modulo PSV con il Trasportatore, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione della Transazione ovvero delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas Naturale qui previsti. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definiti dal Trasportatore, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel presente Contratto.

SONATRACH GAS ITALIA S.P.A.

22.2 Le Parti convengono sin d'ora che gli eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV, quale a titolo puramente esemplificativo una tariffa di utilizzo del PSV, saranno ripartiti in modo uguale tra le Parti.

Rif.: P-GAS

- 22.3 Qualora una delle disposizioni del presente Contratto si rivelasse inefficace per qualunque causa, o lo divenisse in futuro, le rimanenti disposizioni manterranno la loro validità. Le Parti, di comune accordo, si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con nuove disposizioni i cui effetti economici per le Parti saranno per quanto possibile equivalenti a quelli delle disposizioni sostituite.
- 22.4 Saranno inoltre da considerarsi automaticamente recepite dalle condizioni economiche e tecniche del presente Contratto, tutte le variazioni che potranno essere introdotte dal Trasportatore, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da ogni organismo preposto che abbiano effetto sulle condizioni economiche e di esecuzione del presente Contratto.
- 22.5 Dovranno, in ogni caso, intendersi automaticamente recepite dal presente Contratto le disposizioni contenute nel Regolamento P-GAS e, in caso di discordanza fra le disposizioni del presente Contratto e quelle del Regolamento P-GAS, queste ultime dovranno ritenersi prevalenti.
- **22.6** Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una delle Parti ai sensi del presente Contratto non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia a tali diritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

SONATRACH GAS ITALIA S.p.A.

Rif.: P-GAS

Allegato "A"

Dichiarazioni dell'Acquirente e Altri Dati Rilevanti ai Fini della Sottoscrizione del Contratto

Per "Contratto" deve intendersi il Contratto di Vendita di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale Relativo al Prodotto Annuale Quote da Importazione dell'Anno Termico 2011-2012 Offerte sulla P-GAS, contenente le condizioni di fornitura dei Lotti offerti da Sonatrach Gas Italia S.p.A. ("SGI"), pubblicate sul sito internet del GME nella sezione Mercati Gas, P-GAS, Condizioni di Fornitura Import, Quote Import.

Riferimenti dell'Acquirente: Ragione Sociale: Indirizzo Legale: Nome del Legale Rappresentante o del procuratore abilitato: Partita IVA: Codice Fiscale: Indirizzi Operativi e Persona di Riferimento: E-mail: Tel.: Fax:

Quantità:

Come determinata ai sensi della P-GAS.

Prezzo Contrattuale:

Come calcolato in base all'Allegato "B" del Contratto, dove Pgennaio2011 = XXX,yyy c€/GJ, valore pubblicato da SGI, quale Operatore Venditore, nel proprio Book di Negoziazione.

Dichiarazioni dell'Acquirente:

L'Acquirente dichiara di conoscere e di accettare integralmente e incondizionatamente le condizioni di cui al Contratto.



[Luogo e data]	
ACQUIRENTE	
[timbro e firma]	

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2, del codice civile, l'Acquirente dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente e specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti Articoli del Contratto:

- 5. QUANTITA'
- 6. CONSEGNA DEL GAS NATURALE
- 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- 9. MODALITA' OPERATIVE
- 10. INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA FORNITURA
- 11. FORZA MAGGIORE
- 12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
- 13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 17. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO
- 20. CESSIONE DEL CONTRATTO

[Luogo e data]	
ACQUIRENTE	
[timbro e firma]	



Allegato "B"

Rif.: P-GAS

Prezzo Contrattuale

Il Prezzo Contrattuale (P^{SGI}_m) sarà determinato mensilmente per ogni mese m sulla base della seguente formula:

$$\begin{split} P^{\text{SGI}}_{m} &= P^{\text{SGI}}_{m-1} + \Delta P_{m} \text{ [cC/GJ]} \\ \Delta P_{m} &= 315,092 * 0.95 * (I_{m} - I_{m-1}) \text{ [cC/GJ]} \\ I_{m} &= 0.410 * (GSL_{m}/21.914) + 0.460 * (BTZ_{m}/14.107) + 0.130 * (BRENT_{m}/18.250) \end{split}$$

dove:

GSL_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BRENT_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price – Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

Ai fini del calcolo del Prezzo Contrattuale, si ha che:

 $\mathbf{P_{gennaio2011}} = XXX,yyy [c \mathbb{C}/GJ];$

 $I_{gennaio2011} = 2,443.$

Le Parti si danno atto che in caso di cessata pubblicazione o cambiamento di uno o più degli indici di riferimento su indicati, la formula del Prezzo Contrattuale (P^{SGI}_m) di cui al presente Allegato verrà aggiornata in maniera da mantenere l'aderenza ai principi che l'hanno determinata.

La formula del Prezzo Contrattuale (P^{SGI}_m) di cui al presente Allegato non è suscettibile di revisione per l'intera durata del presente Contratto.

Tutti i calcoli di cui al presente Allegato saranno arrotondati alla terza cifra decimale: per eccesso se la quarta cifra decimale risulta essere uguale o superiore a 5, per difetto in caso contrario.

#

Allegato "C"

Garanzia Bancaria

[Su carta intestata della Banca garante]

Spettabile Sonatrach Gas Italia S.p.A. Corso Venezia, 16 20121 Milano

Ns. rif.:

Premesso che:

- Tra Sonatrach Gas Italia S.p.A. e l'Acquirente è stato stipulato un Contratto di Vendita di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale Relativo al Prodotto Annuale Quote da Importazione dell'Anno Termico 2011-2012 Offerte sulla P-GAS (di seguito il "Contratto").
- Ai sensi dell'Articolo 14 del Contratto, Sonatrach Gas Italia S.p.A. ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta pari a Euro [●] (Euro [●]/00) a copertura di tutte le obbligazioni derivanti dal predetto Contratto, ivi incluse quelle derivanti dal pagamento dei corrispettivi di vendita di gas naturale di cui all'Articolo 7 (Prezzo Contrattuale) del suddetto Contratto.

Tutto ciò premesso,

- 1) La sottoscritta [NOME BANCA], con sede legale in [•], via [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], C.F./P.IVA [•], iscritta all'Albo delle banche con numero [•], in persona di [•], nato a [•] il [•], nella sua qualità di [•], autorizzato a firmare gli atti di fideiussione in nome e per conto della Banca garante (di seguito la "Banca"), in virtù dei poteri conferitigli da [•], si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Sonatrach Gas Italia S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa e senza necessità alcuna di previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società [•], tutte le somme che Sonatrach Gas Italia S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro [•] (Euro [•]/00).
- 2) La Banca, come sopra rappresentata, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società [•] in forza del Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a partire dal 1° ottobre 2011, estinguendosi alla data del 1° dicembre 2012.
- 4) La presente garanzia è astratta ed autonoma rispetto al Contratto sottostante.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. La presente garanzia è interamente regolata dalla legge italiana.

 Distinti saluti.

Luogo e Data

[NOME BANCA] [Timbro e Firma]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, 5) Foro Competente e Legge Applicabile.

Luogo	e	Data
-------	---	------

[NOME BANCA]
[Timbro e Firma]

